

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

CAPO I

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

Art. 1

(Definizione dei servizi)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
3. Il servizio di taxi, così come definito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 21/1992, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.
4. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Art. 2

(Disciplina dei servizi)

1. Il servizio taxi e quello di noleggio con conducente, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

(Licenza o autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione)

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune.
3. Ogni licenza o autorizzazione si riferisce ad un singolo veicolo o natante

4. Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 21/92, art. 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.85 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle vigenti leggi sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui al comma 2, dell'art. 1, lettera b) del presente Regolamento, tale attività deve essere documentata da autocertificazione.

5. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, colui che aveva inizialmente conferito la licenza o l'autorizzazione, è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, il recedente può rientrare in possesso della licenza solo dopo un anno dalla data di recesso, in base a quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 21/92.

Art. 4

(Condizioni d'esercizio)

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. La licenza o l'autorizzazione, in originale ovvero in copie rese autentiche, devono trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi o noleggio con conducente.

3. Il titolare della licenza per il servizio di taxi, e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio di collaboratori familiari, i quali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 21/92, devono essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 3 della L.R. 67/93.

4. Il titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi può essere sostituito temporaneamente alla guida, secondo il disposto del successivo art. 23.

5. Il titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, è obbligato a trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo.

6. Il titolare di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui all'art. 3 della L.R. 67/93, è obbligato a trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, dei dipendenti e dei loro sostituti. Tale obbligo è esteso anche a coloro che sono già titolari di licenza alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

7. L'elenco dei nominativi di cui ai precedenti commi 5 e 6, è allegato in copia autenticata alla relativa licenza e autorizzazione, e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore e sostituto.

Art. 5

1. (Numero delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera 9, della legge 21/92, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 131 del 01.03.1995, al 4° punto dell'allegato "A", e quindi tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti variabili che caratterizzano il proprio territorio:

- a) numero abitanti;
- b) presenza di centri di servizi socio - sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
- c) presenza di attività turistiche;
- d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;

2. Per la determinazione del numero di licenze e di autorizzazioni da rilasciare, il Comune deve tenere conto altresì dell'organizzazione esistente nell'offerta dei servizi medesimi (in particolare dell'incidenza positiva esercitata dalla presenza di servizi radiotaxi), della presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, ecc.), nonché al livello di offerta sul territori di altre modalità di trasporto pubblico.

3. La determinazione del numero delle licenze è riportata nella seguente tabella che sarà aggiornata a cura del competente Ufficio Comunale.

Tipo Licenza	Quantità Stimata	Quantità Esistente	n. da Rilasciare
TAXI	1	1	0
N.C.C.	2	0	2
Totale	3	1	3

Art. 6

(Riconoscibilità delle autovetture)

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco, secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.
2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "taxi", ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 21/92.
3. Al fine di consentire all'utente di accedere al servizio taxi anche fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista, il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all'interno del parabrezza anteriore con la dicitura "libero" o "occupato", ai sensi della legge n. 21/92.
4. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, dello stemma del Comune di Montelupo Fiorentino e di un numero progressivo, ai sensi della legge n. 21/92.
5. E' consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli in conformità alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada.

Art. 7

(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea)

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio pubblico non di linea, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed i titolari della licenza taxi o della autorizzazione NCC (o organismi associativi medesimi).

Art. 8

(Operatività del servizio)

1. Il servizio taxi opera, prevalentemente, all'interno dell'area comunale.

Il prelevamento dell'utenza, ovvero l'inizio del servizio, avviene nel rispetto della normativa vigente, e la prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell'utente avvenga all'interno dell'area comunale, è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio del Comune di Montelupo Fiorentino servite da strade asfaltate pubbliche e/o private aperte al pubblico transito.

A richiesta dell'utente, sempre quando il prelevamento del medesimo, ovvero l'inizio del servizio, sia ai sensi di quanto prima richiamato, il servizio taxi può intervenire nelle aree di comuni diversi da quello

rilasciatario di licenza.

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle Amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o del natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento sul suolo pubblico nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.

Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Inoltre il veicolo dovrà essere assicurato ed in regola con le disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 (N.C.d.S.).

Art. 9

(Commissione consultiva comunale)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed alla assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione consultiva, così composta:

- a) dall'Assessore competente per materia che ne assume la Presidenza;
- b) dal responsabile, o suo delegato, dell'Ufficio competente per materia;
- c) dal comandante, o suo delegato, dell'Ufficio Polizia Comunale;
- d) da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nella Regione;

c) da un rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. A norma della deliberazione regionale n. 131/95, la commissione ha le seguenti funzioni:

a) vigilare sull'esercizio del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;

b) può promuovere indagini conoscitive, d'ufficio su segnalazione degli utenti;

c) può segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 06.09.93, n. 67.

3. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, tutti gli atti della amministrazione comunale, relativi al presente regolamento sono sottoposti al parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante della commissione.

4. La Commissione dura in carica per la durata di ogni legislatura.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 10

(Requisiti per l'esercizio della professione di conducente)

1. L'esercizio della professione di tassista e di noleggio con conducente, è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada, dotati dei seguenti requisiti:

a) requisiti soggettivi non professionali, definiti dalla vigente normativa di Pubblica Sicurezza, espressi anche a mezzo di autocertificazione;

b) idoneità professionale, acquisita a norma della vigente legge regionale 67/93.

Art. 11

(Accesso alla professione di conducente)

1. L'accesso alla professione di tassista e di noleggio con conducente è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti al "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio di cui all'art. 7 della L.R. 67/93.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo, o copia autenticata, deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III

LA LICENZA E L'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

Art. 12

(Concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, vengono assegnate attraverso pubblico concorso, a soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 8, commi 1 e 3 della legge 21/92. (nota 1)
2. La Giunta Comunale e/o il Dirigente Responsabile indice il bando di concorso entro 60 giorni dal momento in cui si rendono disponibili, presso il Comune, una o più autorizzazioni e quando la Commissione di cui all'art. 9 sia costituita formalmente.
3. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 13

(Contenuti del bando)

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- b) requisiti per la partecipazione al concorso;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- d) elencazione delle eventuali prove di esame, da formularsi secondo le indicazioni contenute al punto 10 della delibera del C.R.T. n. 131/95;
- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione dei requisiti necessari di cui al comma 1 del precedente art. 12.

Art. 14

(Titoli oggetto di valutazione)

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, e delle autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, il responsabile dell'Ufficio Comunale competente per materia, procede alla formazione della graduatoria di merito, seguendo il seguente ordine di priorità:
 - 1.1 Coloro che alla presentazione della domanda abbiano esercitato servizio di taxi per almeno sei mesi all'interno del territorio comunale : punti 2;
 - 1-1bis Coloro che alla presentazione della domanda abbiano esercitato servizio di taxi e NCC, per almeno sei mesi al di fuori del territorio comunale : punti 1;
 - 1-2. Coloro che alla data di presentazione della domanda siano iscritti nel ruolo dei conducenti: punti 1;
 - 1-3. Coloro che abbiano conoscenza di lingue straniere, valutata su titoli ufficialmente riconosciuti: punti 0,25 per ogni lingua conosciuta, fino ad un massimo di due lingue;
 - 1-3 bis. Coloro che siano in possesso di un titolo di studio: scuola dell'obbligo punti 0,5 - diploma di maturità punti 0,5 - diploma di laurea punti 0,5
 - 1-4 Coloro che, a parità di punteggio di cui ai precedenti punti abbiano esercitato in proprio attività di taxi o di noleggio: punti 0,1 per ogni anno;

- 1-5. Coloro che, a parità di punteggio di cui ai precedenti punti siano stati iscritti nel registro per NCC: punti 0,1 per ogni anno di iscrizione.
2. A parità di punteggio complessivo, si applicano i seguenti titoli di preferenza:
 - a) titolo di studio;
 - b) età;
 - c) condizione familiare.
3. Dal momento della approvazione da parte della Giunta Comunale la graduatoria rimane valida per un periodo di tre anni.
4. La graduatoria viene utilizzata nel caso di rinuncia o di non inizio di attività nei termini previsti dal successivo art. 19-1, da parte dell'assegnatario della licenza.

Art. 15

(Assegnazione e rilascio della licenza)

1. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, di cui al precedente art. 10, comma 1, del presente regolamento.
3. Il soggetto assegnatario della licenza o dell'autorizzazione ha trenta giorni di tempo per l'esibizione dei titoli, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, spedita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel caso in cui non vi siano domande valide al concorso, ovvero la graduatoria di merito sia esaurita senza che siano state assegnate tutte le autorizzazioni disponibili, si procede ad indire un nuovo concorso entro sessanta giorni dalla presentazione di una ulteriore domanda.

Art. 16

(Validità della licenza e dell'autorizzazione)

1. Il titolare della licenza di taxi o di noleggio con conducente, ogni anno, deve comunicare al Sindaco, mediante dichiarazione resa ai sensi di legge 15/68 e del D.P.R. 130/94, la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio della professione.
2. La licenza o l'autorizzazione, può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 17

(Trasferibilità delle licenze)

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per atto tra

vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 21/92:

- a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessanta anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa", è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza o l'autorizzazione, può essere trasferita ad un soggetto terzo, indicati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, nel termine perentorio di due anni.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza o l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) l'atto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (ove sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10.

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione, non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18

(Caratteristiche delle autovetture)

1. Le autovetture per servizio taxi e di noleggio con conducente, devono avere le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

Art. 19

(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'art. 15, comma 3.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio Comunale.

Art. 20

(Servizio taxi: turni di servizio ed acquisizione della corsa)

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta comunale, sentita la commissione di cui all'art. 9

2. La Giunta comunale determina l'orario di esercizio che ciascuna autovettura deve effettuare. La Giunta comunale, stabilisce le aree di sosta con delimitazione degli spazi.

In ciascuna area è prevista l'ubicazione di un telefono atto a ricevere le chiamate al servizio taxi.

3. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta comunale;

b) mediante sistemi di chiamata via radio;

c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della strada.

Art. 21

(Norme di comportamento dei conducenti in servizio)

1. Nell'esercizio della propria attività i conducenti di servizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di:

a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio nei confronti dell'utenza;

b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice Penale;

c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;

d) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;

e) tenere a bordo dell'autovettura la relativa licenza, o copia autenticata della medesima;

f) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:

1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;

2) il numero della licenza;

3) il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla presentazione del servizio;

4) copia dell'atto di cui al successivo art. 26, da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;

5) le operazioni di carico e scarico dei bagagli sono facoltative;

g) tenere a bordo dell'autovettura copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

- h) consegnare al competente Ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente, in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente ed ove ricorrano casi di forza maggiore;
- j) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio.
2. Nell'esercizio della propria attività il conducente di servizi pubblici non di linea, ha il divieto di:
- a) seguire percorsi diversi dalla via più vantaggiosa per il cliente;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, salvo espresso assenso del primo richiedente. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassometrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 22

(Comportamento degli utenti)

Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) gettare oggetti dai veicoli, sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
- f) di aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
- g) scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

Art. 23

(Servizio taxi: sostituzione e collaborazione alla guida)

I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

I titolari devono attenersi a quanto stabilito dal comma 6 del precedente art. 4.

1. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
2. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dall'art. 10 della legge n. 21/92, che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
4. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 24

(Interruzione del trasporto)

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'esercente ha il diritto di chiedere il pagamento del solo importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25

(Trasporto handicappati)

1. Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi ed a quello di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).
2. In deroga a quanto previsto per il trasporto dei bagagli, il trasporto dei suddetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

Art. 26

(Tariffe)

Nel rispetto del disposto di cui all'art. 13, comma 2, della legge 21/92, vengono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe relative ai servizi taxi: tariffa urbana (multipla), ed extraurbana (chilometrica).

Per quanto riguarda la tariffa urbana vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) chiamata telefonica;
- b) salita al posteggio;
- c) tempo della corsa;
- d) lunghezza della corsa;
- e) supplemento notturno;
- f) supplemento festivo.
- g) corsa minima

I relativi importi, saranno determinati dalla Giunta comunale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

1. Con propria deliberazione, la Giunta comunale, individua nell'ambito del proprio territorio, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica, mediante predisposizione di uno strumento cartografico.

La Giunta comunale, prevede supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo), e, ove lo ritenga opportuno, per i servizi festivi.

Tali supplementi non sono cumulabili tra loro.

In nessun caso, la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore.

In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.

2. Nell'ambito della disciplina concernente il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, vengono stabilite le eventuali tariffe relative al trasporto dei medesimi, prevedendo l'obbligo per i conducenti di accogliere gratuitamente sull'autoveicolo cani guida che accompagnino soggetti non vedenti.

3. La Giunta comunale, procede alla verifica annuale delle tariffe, sentita la Commissione di al precedente art. 9, e, ove necessario, stabilisce le modifiche tariffarie ritenute opportune.

4. Detti provvedimenti devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

5. Nel rispetto di quanto disposto dai commi 3 e 4 della legge 21/92, il corrispettivo per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria. Le tariffe dovranno essere congruenti con quanto stabilito dal D.M. 20.04.93.

Art. 27

(Tassametro)

1. Le autovetture adibite a servizio di taxi sono dotate di tassametro omologato e funzionante, ai sensi di legge.

Art. 28

(Contachilometri)

1. I veicoli adibiti a servizio taxi e noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 29

(Responsabilità nell'esercizio del servizio)

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza, o dell'autorizzazione, sono imputate unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto, o nel caso di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio stessa.

Art. 30

(Divieto di utilizzare pubblicità sulle autovetture)

1. E' fatto divieto di utilizzare spazi pubblicitari sulle autovetture adibite a servizio taxi o noleggio fatti salvi i casi previsti dall'art. 6.

Art. 31

(Informazioni all'utenza)

1. La Giunta comunale, è comunque tenuta a stabilire i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l'indicazione grafiche dei luoghi adibiti allo stazionamento di taxi, nei casi di cui al comma 5 e 6 dell'art. 11 della legge 21/92, dei veicoli di noleggio da rimessa autorizzati allo stazionamento pubblico, nonché i numeri telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi e l'elenco dei noleggiatori da rimessa con relativo numero telefonico.

2. Il Comune è tenuto ad esporre, nei più importanti luoghi di stazionamento taxi, un estratto dell'atto di cui al precedente art. 26 da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore.

3. Il Comune può eventualmente provvedere, allo scopo di favorire l'utenza turistica del servizio, a far sì che le informazioni relative al servizio stesso vengano effettuate anche nelle principali lingue straniere.

4. Il Comune stabilisce e pubblicizza un numero telefonico a cui gli utenti possano rivolgersi per segnalare, alla commissione comunale consultiva di cui al precedente art. 9, gli eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 32

(Addetti alla vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata all'Ufficio Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 689/81.

Art. 33

(Idoneità dei mezzi)

1. L'idoneità dei mezzi è regolata dalle norme del vigente Codice della strada, nonché da ogni altra disposizione di legge, a carattere tecnico, in vigore.
2. La vidimazione annuale della licenza di cui all'art. 16, comma 1 del presente Regolamento è rilasciata previo accertamento dei requisiti concernenti l'immatricolazione e la revisione ai fini della sicurezza, in adempimento a quanto disposto dagli art. 93 e 80 del D. L.vo 285/92.
3. Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 34

(Sanzioni)

Le violazioni alla norme del presente Regolamento sono così punite:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/81;
 - b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca della licenza.
 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 77,00 ad un massimo di €.774,00 per inosservanza:
 - a) dell'art. 25, comma 1, del presente regolamento;
 - c) degli obblighi stabiliti ai sensi del precedente art. 23;
 - d) del disposto di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, primo periodo, della legge n. 21/92;
 - e) del disposto di cui all'art. 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 21/92;
 - f) delle disposizioni concernenti l'effettuazione dei turni di servizio e di quelle concernenti la sosta.
 - L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 129,00 a €.774,00
 2. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della L.R. 67/93, e dell'art. 6 della legge n. 21/92, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €.1.032,00 a €. 6.197,00
 3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di Polizia Municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.
 4. La Giunta comunale, provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.
- Nel caso in cui l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o, nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento è con testato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 35

(Sospensione della licenza o dell'autorizzazione)

La licenza e l'autorizzazione, di cui al presente Regolamento, sono revocate dall'organo che le ha emesse, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 9, per periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:

- a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;
- b) manometta il tassametro;

- c) incorra per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento comunale, secondo quanto disposto dal precedente art. 35, comma 2;
 - d) incorra nelle violazioni di cui agli art. 186 e 187 del Codice della strada.
1. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è deciso dall'organo che lo ha emesso, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
 2. Il provvedimento di sospensione, non dà luogo ad alcun indennizzo.

Art. 36

(Revoca della licenza o dell'autorizzazione)

1. La licenza o l'autorizzazione, di cui al presente regolamento, sono revocate dall'organo che le ha emesse sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 9, nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare di licenza o autorizzazione venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizio pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della L.R. 67/93, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal regolamento comunale e dalla vigente normativa;
 - b) quando il titolare di licenza o autorizzazione, incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno.
2. Il provvedimento di revoca, è comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per l'adozione del provvedimento di competenza.
3. Il provvedimento di revoca, non dà luogo ad alcun indennizzo.

Art. 37

(Decadenza della licenza o dell'autorizzazione)

1. La licenza e l'autorizzazione di cui al presente Regolamento sono dichiarate decadute dall'organo che le ha emesse, sentita la Commissione di cui al precedente art. 9, per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19, comma 1.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

(Approvazione dei regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea)

1. I regolamenti comunali, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 3, della L.R. 14/84, sono approvati dal Comune e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.
2. Detti regolamenti sono trasmessi, per opportuna conoscenza, alla Provincia territorialmente competente, che tiene conto dei medesimi nell'ambito del piano di bacino di cui all'art. 9 della L.R. 14/84.
3. Dell'approvazione dei regolamenti è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.